



COMUNE di MUGNANO di NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

IV SETTORE

CAPITOLATO D'ONERI

CIG 8044874809 - CPV 77700000-7

Per la Gestione temporanea del mercato ittico comunale per mesi dodici

Approvato con determinazione nr. 714 del 27/09/2019

Articolo 1 - Oggetto della concessione

Il Comune di Mugnano di Napoli intende affidare, nelle more dell'affidamento delle concessione di durata pluriennale, **per mesi dodici, prorogabili per mesi tre**, la gestione di alcuni servizi del Mercato Ittico all'ingrosso, classificato di consumo e transito - Approval Number 2348I, concesso con decreto dirigenziale nr. 465 del 05.11.2007 della Regione Campania e con essa parte del relativo complesso immobiliare e spazi annessi posto in Mugnano di Napoli alla via Pietro Nenni n. 26. - che la struttura mercatale ha ottenuto il riconoscimento C.E. nr. 853/04.

L'attività prevalente del mercato ittico è rappresentata dalla commercializzazione dei prodotti ittici all'ingrosso, da parte degli operatori autorizzati alla vendita. Essa viene svolta nella sala vendita da n.24 operatori pari agli spazi destinati alla vendita. Oltre a detta attività sono esercitate altre attività complementari e funzionali al servizio, comunque collegate alla filiera della pesca e del mare (produzione e vendita del ghiaccio, somministrazione alimenti e bevande, commercio di attrezzature e articoli per il mare e la pesca, vendita contenitori ed imballaggi) da n.5 soggetti che occupano locali circostanti alla sala vendita ma esterni ad essa.

Il complesso immobiliare da condurre in gestione è composto:

- dalla sala vendita ubicata al piano terra divisa in n. 24 spazi (ad oggi assegnati 22). Alla sala vendita sono collegati gli uffici per la Direzione ed altri per riunioni e di utilizzo da parte della Polizia Veterinaria ed Annonaria.
- La struttura e' dotata di servizi igienici e spogliatoi per il personale operante ed abilitato all'accesso.
- Esterni alla sala vendita sono n.5 locali utilizzati per i servizi complementari come sopra specificati.
- Il complesso immobiliare, interamente recintato, cui si accede da apposito ingresso telecomandato affiancato da box prefabbricati per il governo degli accessi, e' circondato da una vasta area per lo scarico dei prodotti agli operatori di vendita sulle apposite banchine e per il carico dei prodotti venduti.
- Sull'area interna alla recinzione del Mercato possono accedere e sostarvi negli orari di apertura del Mercato gli automezzi di scarico dei prodotti; e dall'apertura alla vendita, gli autoveicoli dei soggetti acquirenti idoneamente abilitati al trasporto dei prodotti ittici.
- E' compresa nella gestione un'area esterna destinata a parcheggio per i veicoli ed automezzi non abilitati al trasporto dei prodotti ittici.
- Sono compresi nella gestione in affidamento parte degli uffici presenti al primo piano della struttura mercatale e quelli al piano terra della stessa.
- Sono esclusi dalla gestione le aree interrate, il lastrico solare, i beni strumentali e le attrezzature mobili, necessarie alla gestione operativa del mercato ittico, ancora in proprietà della CIM Poseidon, nonché gli uffici ed immobili diversamente utilizzati dall'Amministrazione come indicati, nonché l'abitazione destinata al Custode del Mercato.
- Le planimetrie, agli atti, sono esplicative degli spazi ed uffici oggetto dell'affidamento dei servizi.

La controprestazione a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il complesso immobiliare, così come identificato nelle planimetrie agli atti, con esclusione di quanto sopra indicato. Competono al Concessionario le entrate per i canoni d'uso degli spazi utilizzati dai venditori e dai fornitori dei servizi complementari, i proventi dei parcheggi interni ed esterni e dei locali ad uso ufficio e le quote per lo smaltimento dei rifiuti se non già comprese nel canone d'uso.

I servizi funzionali connessi alla gestione del mercato, oltre a quelli indicati, sono:

- servizio di facchinaggio;
- servizi di pulizia interna ed esterna, smaltimento rifiuti speciali e vigilanza;
- custodia permanente dell'immobile fabbricato;
- manutenzione ordinaria degli impianti ed attrezzature di mercato di disponibilità comunale facenti parte dei box di vendita;
- manutenzione ordinaria dello stabile e del depuratore a servizio del mercato;

Il soggetto gestore, in particolare dovrà, con oneri a proprio carico:

- assumere la gestione integrale del Mercato Ittico di Mugnano di Napoli individuando un Direttore del Mercato, al quale competono le funzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale vigente e che potrà essere coadiuvato da apposito personale;
- assicurare, nella gestione e funzionamento del Mercato Ittico, il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e garantire lo svolgimento di ogni attività finalizzata alla conservazione in capo al Mercato Ittico di Mugnano di Napoli del riconoscimento del Numero CEE quale struttura operativa conforme alla normativa vigente.
- assicurare il pieno svolgimento delle operazioni mercatali di contrattazione all'interno della struttura quale stabilimento riconosciuto, promuovendo, di concerto con l'Amministrazione Comunale, le iniziative finalizzate a garantire che ogni servizio connesso al funzionamento del Mercato sia reso solo ed esclusivamente all'interno del Mercato Ittico e relativamente al prodotto che viene conferito;
- farsi carico delle spese di gestione del Mercato Ittico e del relativo complesso immobiliare, così come indicato nella planimetria agli atti;
- fissare e riscuotere le tariffe per il parcheggio degli automezzi dei soggetti idonei all'acquisto dei prodotti presso i venditori abilitati acquisendo prima dell'accesso il documento di abilitazione dell'automezzo ed i dati identificativi del medesimo;
- rendere disponibili appositi spazi per il parcheggio di automezzi di trasporto di proprietà dei soggetti titolari di autorizzazione alla vendita a fronte di una corresponsione di apposita tariffa secondo quanto emerso dall'offerta in proporzione alla grandezza dell'automezzo;
- curare che negli spazi di sosta degli acquirenti e negli spazi resi disponibili per la sosta degli autocarri dei commissionari abilitati, non sostino autoveicoli, automezzi ed altri mezzi non abilitati a garanzia della valida ed idonea tenuta del Mercato;
- garantire il servizio di vigilanza igienico-sanitaria-veterinaria, nonché l'accertamento dell'idoneità commerciale dei prodotti ittici conferiti al mercato, cui dovranno provvedere i competenti organi istituzionali, secondo le norme vigenti. Il servizio di riscossione e di versamento dei diritti sanitari potrà essere esercitato direttamente dal concessionario;
- il Concessionario potrà introdurre altre attività complementari e funzionali al servizio legate alla filiera della pesca e del mare integrative di quelle esistenti, nonché l'organizzazione di mostre e di altre iniziative promozionali di settore senza onere per l'Amministrazione e previo assenso della stessa qualora indicate in sede di gara.

Articolo 2 - Durata della concessione

La concessione, di natura temporanea, nelle more dell'affidamento delle concessioni di durata pluriennale, avrà la durata di mesi dodici, decorrenti dalla data di consegna del servizio, che può anche essere anticipata rispetto alla stipula del contratto, per l'urgenza di non interrompere il servizio. La concessione non potrà essere rinnovata ma prorogata, per mesi tre ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.

Il Comune di Mugnano di Napoli si riserva di effettuare attività di verifica, del corretto svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dal presente capitolato a mezzo dei propri funzionari.

All'atto della materiale consegna del servizio e dei beni di pertinenza, da parte del Comune di Mugnano di Napoli al Concessionario, tra le parti rappresentate da un soggetto delegato dal Responsabile comunale, dal rappresentante legale del Concessionario, con la partecipazione del Rappresentante del precedente Gestore, si provvederà a redigere lo stato di consistenza dell'intera struttura immobiliare e delle attrezzature esistenti che verranno prese in consegna dall'aggiudicataria.

Il Concessionario non potrà, pena decadenza della concessione, sub-concedere la gestione del mercato a terzi, né a titolo oneroso né a titolo gratuito.

Per lo svolgimento delle attività di vendita e complementari al Servizio di Mercato di cui all'art. 1, il Concessionario, potrà affidare in uso a terzi per la durata della concessione gli spazi di vendita ed i locali e spazi messi a disposizione dal Comune nell'ambito della presente procedura, da adibirsi allo svolgimento di attività connesse al Mercato Ittico. Il Concessionario verificherà e renderà noti al Concedente i requisiti di idoneità di ciascun sottoscrittore in uno con i relativi contratti per i controlli che il Comune di Mugnano di Napoli volesse effettuare nell'ambito delle sue potestà.

Gli spazi e locali ad uso ufficio che vengono resi disponibili nell'ambito del presente affidamento, da assegnarsi con priorità ai commissionari autorizzati che ne facciano richiesta, potranno essere affidati in uso a terzi ed utilizzati da tali soggetti in orari diversi da quelli delle attività di Mercato dalle 8,30 fino alle ore 19,00.

Il Concessionario curerà la pulizia di tali locali a fronte di pagamento di un canone per il periodo di attività che non potrà superare quello della gestione in concessione.

Durante il periodo di accessibilità degli uffici di cui innanzi il Concessionario curerà l'accesso a tali locali con proprio personale integrativo del Custode addetto alle operazioni di Mercato.

Al termine dei dodici mesi della concessione l'immobile sarà riconsegnato al Comune di Mugnano di Napoli nelle condizioni in cui si trova al momento della consegna, salvo il normale degrado dovuto all'uso della cosa gestita, ovvero con le eventuali modifiche approvate dallo stesso Comune.

Delle operazioni di riconsegna dei locali e delle attrezzature sarà redatto apposito verbale alla presenza dei rappresentanti delle due parti, come prima meglio individuate.

Articolo 3 - Disciplina del servizio

I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti dal Concessionario mediante organizzazione definita dallo stesso ed a suo rischio.

Il Concessionario dovrà svolgere tutto quanto necessario per il corretto svolgimento delle operazioni di vendita dei prodotti ittici ed in particolare i servizi connessi alla soprintendenza e alla gestione della commercializzazione dei prodotti ittici di seguito elencati:

- a) accertare il possesso dei requisiti di legge degli operatori attualmente fruitori degli spazi di vendita dei prodotti ittici e dei locali utilizzati per servizi complementari come risultanti dall'elenco fornito entro gg.15 dalla sottoscrizione del contratto di servizio o verbale di consegna anticipato. In caso di carenza di requisiti si provvederà a porre in essere gli atti necessari per rimettere il bene nella disponibilità del concessionario che informerà il Comune concedente. In caso di accertamento favorevole provvederà a stipulare contratto d'uso degli spazi o locali previa produzione di polizza fideiussoria o bancaria pari almeno a 2 mensilità del canone d'uso approvato in sede di gara. In tutti i contratti va evidenziato che gli operatori si debbano attenere alle regole di tracciabilità monetaria per scambi superiori ad € 3.000/00 (fatte salve le variazioni di legge) e connesso divieto di frazionamento artificioso.
- b) accertare il possesso, per l'ammissione alle vendite e agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal Regolamento Comunale del Mercato Ittico all'ingrosso;
- c) rispettare gli orari delle operazioni di mercato come definite secondo le disposizioni del Regolamento;
- d) seguire il calendario dei giorni di chiusura del Mercato legate alle festività come da Regolamento;
- e) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria;
- f) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal Regolamento;
- g) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
- h) accertare che le merci, i veicoli e gli imballi corrispondano ai requisiti prescritti dal Regolamento o da altre norme di carattere generale;
- i) vigilare perché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli altri soggetti operanti, si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- j) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e reprimere altre eventuali frodi;
- l) nei casi gravi e urgenti, disporre la sospensione degli operatori dal Mercato in conformità alle previsioni del Regolamento.
- m) provvedere all'aggiornamento delle concessioni ai box con rinnovo delle concessioni in corso per un max di dodici mesi con contestuale costituzione di garanzia contrattuale;
- n) provvedere a bandire apposito bando di gara per i posteggi liberi per una durata massima di mesi dodici e contestuale costituzione della garanzia contrattuale.

Articolo 4 – Modifiche

Tutte le eventuali modifiche strutturali ed impiantistiche relative all'immobile oggetto della presente concessione potranno essere effettuate dal Concessionario a proprio carico e spese previa formale autorizzazione del Responsabile del Settore del Comune di Mugnano di Napoli, sulla base di un progetto definitivo-esecutivo approvato dall'Ufficio tecnico comunale. Esse resteranno ad esclusivo carico del concessionario in quanto finalizzate a rendere più comodo ed agevole l'immobile adibito a sede del mercato ittico all'ingrosso per le esigenze del concessionario medesimo.

Articolo 5 - Oneri per la manutenzione

Il Concessionario assume l'impegno ad eseguire a proprio carico e spese le opere di ordinaria manutenzione necessarie alla conservazione in efficienza ed in buono stato di conservazione dell'area, delle strutture e delle attrezzature ottenute in concessione.

Il concessionario assume l'impegno ad eseguire a proprio carico e spese, secondo le modalità previste dall'art. 7 comma 3, le opere di manutenzione necessarie alla conservazione in efficienza ed in buono stato di conservazione dell'area, delle strutture e delle attrezzature ottenute in concessione se non eseguite direttamente dall'Amministrazione e previa specifica autorizzazione dei competenti uffici che ne verifichino la necessità ed urgenza.

I lavori di adeguamento alle attività svolte o che si intendono impiantare, compresi gli adeguamenti alle leggi di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono a carico del concessionario.

I rappresentanti del Comune di Mugnano di Napoli avranno facoltà di accedere al Mercato Ittico in qualsiasi momento per verificare l'osservanza delle condizioni di manutenzione e gestione dell'immobile. Qualora fossero riscontrate inadempienze del concessionario, allo stesso sarà notificato il verbale del sopralluogo con il quale sarà assegnato un termine per eliminare le deficienze riscontrate.

Il Comune avrà titolo per richiedere la totale restituzione da parte del concessionario delle spese eventualmente sostenute, in sostituzione del concessionario inadempiente, per l'esecuzione di opere di ordinaria manutenzione.

Articolo 6 - Canone concessione

Il canone della concessione provvisoria è determinato in euro 60.000,00 (euro sessantamila/00), a base di gara.

Il canone, come risultante dall'esito della gara, dovrà essere versato in sei rate bimestrali anticipate e precisamente entro i primi cinque giorni del singolo bimestre di riferimento, tranne che per la prima rata da versare prima della stipula del contratto di concessione.

Articolo 7 - Oneri del Concessionario

L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni a cose e a persone, per massimali non inferiori a euro 5.000.000,00 nelle forme e secondo le modalità e le condizioni di cui al D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e successive modificazioni ed una polizza assicurativa in favore del Comune di Mugnano di Napoli per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 a garanzia di danni, incendi e furti sugli immobili affidati in concessione.

L'impresa concessionaria dovrà, altresì, provvedere ad effettuare, con oneri a proprio carico tutte le opere di impiantistica che dovessero risultare necessarie per l'ottimale funzionalità dell'immobile destinato a mercato.

Il Concessionario dovrà:

- a) rispettare gli obblighi relativi al trattamento del personale in base alle norme vigenti;
- b) rispettare i piani della sicurezza sui luoghi di lavoro a carico del gestore (L. 81/2008);
- c) farsi integralmente carico di tutti gli oneri ed adempimenti relativi all'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale, procedendo a volturare a proprio nome tutte le autorizzazioni;

Articolo 8 - Gestione utenze

I consumi di acqua, energia elettrica, telefono, tassa rifiuti, internet etc. riguardanti la gestione, dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna anticipata del servizio, sono a carico del concessionario il quale dovrà costituire apposite utenze previa voltura di quelle intestate al Comune o a terzi precedenti gestori.

Articolo 9 - Miglioramento servizi

Il Concessionario potrà intraprendere, a proprio rischio e spese, tutte le azioni a carattere promozionale e di marketing che saranno ritenute più idonee ed opportune, assumendosene in proprio o affidandone a terzi lo studio e l'esecuzione.

Articolo 10 – Revoca della concessione

Possono costituire motivo di revoca della concessione il mancato pagamento, anche di una sola rata, del canone di concessione e l'inosservanza degli impegni assunti con la presente concessione, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di gestione e del regolamento di mercato.

La revoca può essere altresì effettuata nei seguenti altri casi:

- a) esito negativo delle verifiche previste dal precedente art. 2;
- b) accertate scorrettezze commerciali da parte del Concessionario e/o conclamate scorrettezze amministrative;

- c) avvio della procedura di scioglimento e liquidazione del concessionario;
- d) revoca del titolo abilitativo del mercato in materia sanitaria;
- e) inoperatività del mercato , senza giustificato motivo, per n. 30 giorni consecutivi;
- f) chiusure ripetute del mercato, senza giustificato motivo, per un periodo complessivo di giorni 45 nel corso dell'anno, esclusi i periodi di fermo biologico o imposti dall'Autorità.
- g) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato e degli obblighi stabiliti a carico del Concessionario sulla base della convenzione;
- h) inosservanza delle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

La revoca è dichiarata dal Comune previa contestazione degli addebiti al Concessionario, salva ogni altra azione civile.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà, senza la messa in mora, l'incameramento del deposito cauzionale definitivo, l'applicazione delle penalità previste e l'azione per il risarcimento dei danni conseguenti.

Il Comune si riserva la piena facoltà di revocare la concessione, in qualunque momento, in deroga alla normale scadenza di cui al precedente articolo 2, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ed in tal caso al concessionario non spetta alcun indennizzo o ristoro.

In ogni caso il contratto va risolto *ipso iure* nei casi previsti dalla vigente normativa antimafia.

Articolo 11 - Responsabilità

Il Concessionario è responsabile di ogni trasgressione al Regolamento Comunale per il funzionamento del Mercato Ittico all'ingrosso di Mugnano di Napoli e della normativa vigente in materia.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone ed a cose, mancanze o deperimenti di prodotti, che dovessero verificarsi in dipendenza della concessione in oggetto.

Il Concessionario si obbliga a rilevare e tenere indenne il Comune di Mugnano di Napoli da eventuali azioni che potessero essere intentate da terzi per i danni suddetti, stipulando polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi.

Articolo 12 –Sanzioni e penali

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza e secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Ente:

- per il mancato espletamento del Servizio di Mercato per una intera giornata, penale giornaliera pari al 1% del canone mensile offerto in sede di gara; nel caso in cui tale

disservizio sia inferiore ad una giornata lavorativa, la penale sarà applicata proporzionalmente;

- per prestazioni incomplete o non conformi alle prescrizioni del capitolato e del contratto, penale giornaliera pari al 0,50% del canone offerto in sede di gara;
- per danni all'edificio si applicherà una penale pari al valore del danno subito dall'Amministrazione comunale;
- per ritardato versamento entro i termini stabiliti del canone di concessione al Comune di Mugnano di Napoli, si applicheranno gli interessi legali aumentati di un punto percentuale come previsto dal vigente regolamento dell'ente..

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'azienda, in caso di:

- tre inadempienze complessive al mese, riferite al Servizio di Mercato;
- mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini assegnati;
- altre inadempienze che rendano difficile la prosecuzione dell'appalto.

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte del Concessionario, il Comune, oltre all'applicazione delle trattenute e delle penali di cui sopra provvederà, ove lo ritenga opportuno, alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando al Concessionario la spesa, salvo restando ogni altra ragione od azione.

Clausole risolutive espresse - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno del Concessionario, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte del Concessionario, pari o superiori a sei giornate lavorative nell'arco di un mese, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà, senza la messa in mora, l'incameramento del deposito cauzionale definitivo, l'applicazione delle penalità previste e l'azione per il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 13 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare e dal Bando di gara e, per quanto in esso non espressamente previsto, dall'osservanza di norme e condizioni contenute in altre Leggi, Decreti e Regolamenti concernenti i pubblici appalti, in quanto applicabili alla materia oggetto del presente appalto. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto e specificatamente riferiti alla disciplina della fornitura in questione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto.

ART. 14 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Mugnano di Napoli, ha preso atto del "Protocollo di legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli e di accettarne le condizioni. Nel presente Capitolato sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l'appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all'applicazione dell'art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 50/2016, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari

delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

e) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera e), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura, dei servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione

dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somma dovuta in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, codice IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;

i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di

lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi di legge; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto.

3. specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapolit.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni –salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10%

del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991. Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi "sensibili" di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore."

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

L'art.52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 -Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania recita: "1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori."

ART. 15 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 1.** assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2.** Requisito di Idoneità Professionale (art.83 comm.1 lett.a) e c.o. 3, D. Leg. 50/2016;

Iscrizione, al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerenti all'espletamento dei servizi relative ad organizzazione in materia di gestione e funzionamento di **mercati ittici all'ingrosso** oggetto della presente procedura;

se si tratta di concorrente non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri dello Stato di residenza secondo quanto previsto dall'art. 83 comma i lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con attivazione di analoga attività a quello oggetto di concessione. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura);

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

1. di essere in possesso di idonea capacità economica finanziaria dimostrabile attraverso la presentazione di idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati. in alternativa alla dichiarazione bancaria, l'operatore economico potrà dimostrare il possesso di tale requisito mediante presentazione o dichiarazione sostitutiva dei bilanci o estratti di bilanci degli ultimi tre anni, da cui si evince che la medesima società non è in perdita; le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete

CAPACITA' TECNICA

1. Aver eseguito, nell'ultimo triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi riconducibili all'oggetto della concessione che svolgono o hanno svolto, per almeno sei mesi nell'ultimo triennio, attività relative ad organizzazione in materia di gestione e funzionamento di mercati ittici all'ingrosso.

Il requisito relativo, deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile, almeno una società costituente l'ATI dovrà aver svolto nell'ultimo triennio almeno sei mesi di gestione.

ART. 16 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 Comma 3 sulla base della valutazione di un'apposita Commissione nominata dall'Amministrazione a norma dell'art. 77 del medesimo D.L.vo n. 50 /2016, secondo i parametri di valutazione di seguito riportati:

L'aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio totale, quale somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica, come di seguito:

Offerta Tecnica: Max 90 punti / 100

Offerta Economica: Max 10 punti / 100

L'attribuzione del punteggio relativamente all'offerta tecnica sarà effettuata mediante l'utilizzo del metodo **aggregativo compensatore**, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.

$$C(a) = I_n \times V(a) i$$

Dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a);

n= numero totale dei requisiti;

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

In= sommatoria Offerta tecnica

I coefficienti **V(a)i** di cui alla formula precedente saranno determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra zero e uno, con un numero massimo di decimali pari a 2.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascun sub criterio di natura qualitativa dai commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (riparametrazione). Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque.

OFFERTA TECNICA

Il punteggio pari a **90 punti** da attribuire all'offerta tecnica è stato come di seguito sotto graduato:

.N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	CRITERI QUALITATIVI
ELEMENTI E SUB-ELEMENTI			
A	Piano di gestione SUB Criteri: A.1 — A.2 — A.3	40	Sub criterio A.1: max 15 punti: organizzazione dei servizi di mercato. Sub criterio A.2: max 15 punti: orario di funzionamento del mercato. Sub criterio A.3: max 10 punti: igiene interna del mercato ed utilizzazione dei residui.
B	Programmazione Manutenzioni	20	Tipologia e frequenza dell'attività manutentiva complessiva della struttura immobiliare mercatale con indicazione delle tipologie d'intervento.
C	Proposte innovative	20	Gli elementi tecnici relativi alle proposte innovative devono essere adeguatamente documentati o relazionate dalle ditte partecipanti alla gara, al fine di verificarne la fattibilità.

CRITERIO QUANTITATIVO;	Punteggio max	ESPERIENZA PROFESSIONALE
-------------------------------	----------------------	---------------------------------

D	ESPERIENZA PROFESSIONALE (gestione mercati ittici)	10	Esperienza maturata nella gestione dei mercati ittici come di seguito specificato: Da 6 mesi P. 1 Da 7 mesi a 12 mesi P. 2,5
----------	-----------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Da 13 mesi a 24 mesi	P. 5
		Da 25 mesi a 36 mesi	P 10

Si precisa che in caso di partecipazione R.T.I / A.T.I. / Consorzi, il punteggio di cui al precedente criterio al punto D non sarà cumulabile ed il relativo punteggio sarà attribuito in base all'esperienza maturata dal concorrente che ha un maggior numero di anni di esperienza.

OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sarà attribuito il punteggio massimo di **10 punti** come di seguito indicato.

Il punteggio da attribuire a ciascun concorrente sarà calcolato come segue:

Al concorrente che avrà offerto il canone più alto (in ogni caso superiore a € 60.000,00) fra tutti i concorrenti ammessi sarà attribuito il punteggio max pari a 10. A tutti gli altri concorrenti ammessi sarà attribuito un punteggio, inferiore a 10, calcolato mediante interpolazione lineare.

Al concorrente che avrà offerto un canone pari ad € 60.000,00 sarà assegnato un punteggio pari a zero.

Qualora la valutazione del piano di gestione, della manutenzione immobile e delle ulteriori proposte innovative raggiungano complessivamente un punteggio inferiore a 45 punti su 90 punti, l'offerta tecnica-qualitativa sarà ritenuta insufficiente per l'affidamento qualitativo del servizio e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, in base alla sommatoria dei suddetti punteggi A), B) e C per l'offerta tecnica e il punteggio ottenuto per l'offerta economica. In caso di parità si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

L'offerta economica dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, da dichiarazione dell'offerente attestante che nella sua formulazione ha tenuto conto del costo del lavoro e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il servizio.

Procedura di aggiudicazione

La Commissione di gara, nominata a norma dell'art. 77, del D.Lvo 50/2016 con apposito atto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, presso la Casa Comunale di Melito, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti;
- b) all'apertura ed all'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A -Documentazione", con conseguente ammissione o esclusione dei concorrenti in base

all'esito del suddetto esame; e) al sorteggio dei concorrenti a cui sarà richiesto di comprovare, a norma del D.L.vo 50/16, il possesso dei requisiti di ordine speciale autocertificati in sede di gara.

La seduta di gara sarà sospesa in attesa degli esiti della verifica di cui sopra.

Art. 17. Clausola sociale

Dato atto che il servizio oggetto della concessione è ad alta intensità di manodopera, pari al 55% del totale delle uscite, il gestore ha l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali nonché la stabilità occupazionale del personale impiegato, nell'attuale gestione assunti da almeno sei mesi.

Articolo 18 – Controversie

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16.

Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

Articolo 19 – Sede operativa – responsabile del contratto

Il concessionario è tenuto a nominare il responsabile del contratto all'atto della sottoscrizione dello stesso o della consegna.

ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria. E' espressamente escluso, ai sensi dell'art. 16 della L. 10-12-81 n. 741, il ricorso al giudizio arbitrale.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Noia.

Articolo 21 - Disposizioni finali

Le spese di bollo, di registrazione e di rogito sono a carico del Concessionario.

A tutti gli effetti della gestione dei servizi il concessionario dovrà eleggere domicilio presso la sede legale situata in Provincia di Napoli.

Art. 22 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tutti i dati forniti saranno raccolti dal committente per la gestione della gara e saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo.

Articolo 23 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente si fa rinvio alla Legge 25 marzo 1959 n.125, relativa alla commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici, e sue modifiche ed integrazioni nonché al regolamento del mercato ittico comunale ed alle norme di gestione vigenti in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gerardo Mantova